
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 58
DEL 29/12/2017**

OGGETTO:	Quota a parte spettante al Comune di Modolo per la costituzione di un fondo per la tutela legale dei Comuni aderenti al GASI. Impegno di spesa.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- In conformità all'articolo 9 comma 4 della legge 388 del 2000 ed in esecuzione del Decreto del Sindaco n.8 in data 27.05.2013 di nomina di responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario e Socio- Assistenziale del Comune di Modolo.
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 127/97;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

PREMESSO quanto segue:

1. Il Comune di Modolo, ancor prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico sull'ambiente), ha gestito in economia diretta l'intero ciclo del servizio idrico integrato all'interno del proprio territorio di competenza senza mai cedere gli impianti a ciò connessi;
2. Il Comune di Modolo ha sempre posseduto i requisiti imposti dal comma 5, dell'art 148, del D. lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 – recante “Norme in materia ambientale” – (pubblicato in G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ord. n. 96), sia riguardo la dimensione demografica (fino a 1000 abitanti), sia in riferimento alla collocazione/classificazione del Comune (Comune montano) e sia per quanto riguarda il mantenimento, in capo a se stesso, della totalità della gestione in economia diretta del servizio idrico integrato;
3. In data 24 giugno 2008, nella stessa giornata in cui si è tenuta la seduta consiliare di insediamento di questa Amministrazione Comunale, la stessa tra i primissimi atti del proprio mandato, ha predisposto una nota, dove si confermava chiaramente l'intenzione di tenere la gestione diretta degli impianti connessi al Servizio Idrico Integrato e si chiedeva contestualmente che si desse seguito, nelle modalità di legge, al consenso da parte dell'Autorità d'Ambito, così come previsto nella nuova versione del comma 5 dell'art. 148 a seguito dell'approvazione del D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 – recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. La precedente Amministrazione già con Delibera di C.C. n. 28 del 24.10.06 aveva deliberato in proposito, rinviando la proposta di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico Abbanoa spa con relativa cessione degli impianti, decidendo, al contrario, di aderire al documento di protesta dei Sindaci che gestivano in economia il Servizio Idrico Integrato;
5. Nel 2013 è stata decretata la soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale della Sardegna con contestuale nomina di un Commissario straordinario;
6. Solo a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 4 del 2015 denominata “Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006”, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna è stato ricostituito ed ha ripreso a funzionare;
7. Intanto, l'art. 148 – denominato Autorità d'ambito territoriale ottimale – risulta interamente abrogato dall'art. 186 bis della legge n. 191 del 2009, così come modificato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012;
8. Tuttavia, l'attuale versione dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – denominato Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato – contiene un'ulteriore comma 2 bis (comma

introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014, poi così modificato dall'art. 62, comma 4, legge n. 221 del 2015), il quale alla lettera a) dispone che sono fatte salve: - “le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148” – ormai abrogato ma in cui rientra pienamente anche questo Ente;

9. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30.06.15 veniva approvata la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito, trasmessa ai Comuni per l’approvazione nei rispettivi C.C.;

10. Il Comune di Modolo, con Delibera di C.C. n. 31 del 26.11.15, ritenendo di non doversi esprimere in merito alla proposta di approvazione dello Statuto dell’Egas, deliberava di rigettare detta proposta, bocciando di fatto la Delibera Regionale in merito;

11. Con proprie note, prot. nn. 632-633 del 26.04.16, il Sindaco provvedeva a rendere la dichiarazione per il soddisfacimento dei requisiti di salvaguardia ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, del D.lgs. 152/06, del DPCM 4 marzo 1996, della direttiva 2000/60/CE, con descrizione del sistema idrico integrato comunale e la predisposizione delle relative schede per il riconoscimento dei detti requisiti;

ATTESO che con delibera n. 34 del 20.09.17 il Comitato istituzionale d’Ambito della Sardegna stabiliva che: si intendeva concluso con esito negativo, per mancanza dei requisiti richiesti, il procedimento sul riconoscimento delle gestioni autonome di 29 comuni, si dava mandato all’Egas di predisporre tutti gli atti necessari al definitivo trasferimento della gestione delle SII alla società Abbanoa spa;

DATO ATTO che il Comune di Modolo, con delibera di G.C. n. 70 del 28.09.17 esprimeva una ferma condanna rispetto all’atto deliberativo n. 34/17, dando pieno mandato al Sindaco per attivare ed individuare tutti i percorsi necessari per l’opposizione e la resistenza in giudizio avverso il trasferimento delle gestioni autonome;

CONSIDERATO che con successiva delibera n. 49/55 del 27.10.17 la Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale n. 4/15”, che prevede l’introduzione al comma 1 dell’art. 15 della LR 4/15 secondo il quale rimarrebbero ferme nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis lettere a) e b) le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento diretto o convenzioni stipulate dai comuni, al comma 1-ter prevede che si considerano positivamente verificati e assentiti i requisiti di cui all’art 147 qualora la gestione sia iniziata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e sia in corso al momento della sua entrata in vigore;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 40 dell’08.11.17 il Comitato Istituzionale d’Ambito della Sardegna ha stabilito di sospendere per 45 gg a far data dal medesimo atto l’efficacia della deliberazione EGAS n. 34 del 20.09.17, suindicata, nelle more dell’approvazione del disegno di legge predetto;

ACQUISITO a tale proposito il parere del Prof. Avvocato Giandomenico Falcon, Ordinario di Diritto Amministrativo e grande emerito in materia, espresso in data 09.11.2017 al Comitato GASI (Gestioni autonome servizio idrico), di cui il Comune di Modolo fa parte, circa la vigenza o meno della Delibera n. 34 del 20.09.17, relativamente agli effetti sospensivi prodotti da parte della successiva Delibera n. 40 del 08.11.2017, adottata dal Comitato Istituzionale d’Ambito della Sardegna, per la decorrenza dei termini di impugnazione, secondo il quale “la Delibera n. 40/17 non elimina la Delibera n. 34 e di conseguenza non sospende né modifica la decorrenza dei termini di impugnazione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”;

RITENUTO pertanto opportuno che il Comune di Modolo impugnasse la delibera n. 34/17 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini previsti, considerando che il termine di impugnazione davanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per il tramite del GASI, affidando incarico legale al Prof. Avvocato Giandomenico Falcon, emerito di Diritto Amministrativo dell’Università di Trento ed esperto della materia, ritenendo preminente garantire la continuità e l’imminenza dell’azione legale;

Considerato che con successiva Delibera del Comitato Istituzionale d’Ambito della Sardegna, n. 42 del 15.11.2017, provvedeva alla revoca della propria precedente Deliberazione n. 34/17, sulla base dell’iter legislativo avviato dalla R.A.S., volto al riconoscimento istituzionale delle gestioni autonome, esistenti, del servizio idrico integrato, venendo meno, di conseguenza le ragioni alla base dell’impugnazione della Deliberazione n. 34/17;

Preso atto della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 87 del 23 Novembre 2017, avente ad oggetto la “revoca della Delibera di G.C. n. 86 del 09.11.2017 per ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Revoca incarico legale. Determinazioni”, nella quale, oltre alla revoca dell’incarico legale, si riconosceva il rimborso delle spese sostenute per l’istruttoria della pratica di impugnazione dallo Studio Legale Falcon di Padova;

RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa, per la quota parte del Comune di Modolo di € 2.500,00, con imputazione sul Cap. 1058/1 – conto competenza del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità per far fronte alla spesa nascente dall’istruttoria dallo Studio Legale Falcon;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTA la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2017 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 31.03.2017;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.500,00, quale quota parte del Comune di Modolo, per la costituzione di un fondo per la difesa legale dei Comuni appartenenti al GASi, affidata allo studio legale dell' Prof. Avv. Gian Domenico Falcon di Padova;

DI dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo provvedimento a seguito della effettiva quantificazione delle somme spettanti all'Avvocato Falcon, con trasferimento delle stesse al Comune di Paililatoino, in qualità di Ente capo fila del GASi, con sede in Viale della Libertà 33 - CAP 09070 Paulilatino (OR), P.IVA 00072980956, a far carico sul Cap. 1058/01 – conto competenza del Bilancio 2017;

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.


DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si **attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan



Data 29.12.2017